La responsabilità del professionista sanitario dopo la "Legge Balduzzi"

Avv. Cosimo Maggiore
Avv. Luigi Del Vento

Novità normativa

- Art. 3 D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012

"L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche cliniche accreditate dalla comunità scientifica NON risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.. Il Giudice , anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo"

I PROBLEMI ANTECEDENTI

- art. 2236 Codice Civile (Responsabilità del prestatore d'opera): "*Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo e colpa grave*"

- La nozione di COLPA GRAVE:
- Limite di punibilità: quando vale?
- Evoluzione della giurisprudenza penale e civile.

Le prime applicazioni giurisprudenziali

- I limiti le condizioni della portata applicativa:
- Parziale decriminalizzazione (abrogazione) dei delitti colposi se…..
- a) le condotte mediche connotate da colpa lieve
- b)si collocano all'interno dell'area segnata da…..
  - LINEE GUIDA
  - Virtuose pratiche mediche

Accreditate dalla Comunità Scientifica

- (Cass. Sez. IV, 9/4/2013, n. 16237)

Il Principio di diritto ed i nuovi problemi del giudice penale

- Il Giudice penale deve accertare:
- A) se esistono linee guida o pratiche mediche accreditare afferenti l'esecuzione dell'atto medico.
- B) se l'atto medico si è mosso entro i confini segnati dalle stesse;
- B1) se SI: accertare se vi è COLPA LIEVE o COLPA GRAVE
- B2) se NO: condanna senza accertare il grado di colpa se non ai fini della pena.
- C) COLPA LIEVE: solo responsabilità civile

Le Linee guida per la Cassazione

- NON SONO **REGOLE CAUTELARI** PRESCRITTIVE
- Varietà e diverso grado di qualificazione
- Diverse fonti, finalità varie, metodologie variegate
- Diverso grado di affidabilità
- Vario grado di tempestivo aggiornamento/adeguamento

- Pertanto……

- NATURA di **STRUMENTI** di **INDIRIZZO** ed
- **ORIENTAMENTO**

Le Linee guida per la Cassazione

- **NON** SONO PER IL **TERAPEUTA** e per il GIUDICE uno STRUMENTO di **ONTOLOGICA AFFIDABILITA'**

- **SE NON**

- ACCREDITATE, CONSOLIDATE nella **COMUNITA'**
- **SCIENTIFICA**

Cassazione, sez. IV, 11 Luglio 2012, n. 35922, Ingrassia

"Le linee Guida hanno un rilievo probatorio indubbio ma NON assoluto: non si può escludere la scelta consapevole del medico che ritenga, attese le particolarità del caso clinico, di dover adottare una soluzione atipica. I suggerimenti codificati contengono indicazioni generali riferibili al caso astratto, ma è evidente che il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari di ciascun caso concreto. In ogni caso i documenti devono essere in linea con il sapere scientifico accreditato".

APPARENTE PARADOSSO

- Come può il sanitario muoversi all'interno delle linee guida ed essere in colpa (lieve)?
- 1) Errore pertinente l'adattamento delle direttive di massima al caso concreto;
- 2) errore per non aver disatteso le linee guida per far fronte a rischi diversi e diversamente fronteggiabili (pluripatologie o patologie molto complesse)
- 3) casi peculiari e complessi in cui interagiscono rischi diversi
  - In questi casi NON responsabilità penale se vi è COLPA LIEVE

Colpa Grave e Colpa Lieve

- Proviamo con una definizione e ragioniamo per esclusione….(Cass., sez. IV, n. 16237/2013; Cass., sez. IV, n.4391/2012): La colpa grave nell'atto sanitario….

"nell'errore inescusabile, che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione, o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica richiesta, oppure nella totale mancanza di prudenza e diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la professione medica"

Colpa Grave e Colpa Lieve

- Ma non ci basta…..occorrono criteri precisi per valutare il grado di colpa, perché oggi alla luce della Legge Balduzzi, la differenza può essere enorme per il professionista: essere assolto o essere condannato dal giudice penale….non è solo e non è più una questione di quantità della pena, per altro sempre (o quasi) sospesa.

Colpa Grave e Colpa Lieve

- Criteri Oggettivi
- A) misura della divergenza fra la condotta tenuta e quella attesa dalla regola cautelare (modello di agente)
- B) grado di prevedibilità dell'evento infausto concreto.
- C) grado di evitabilità delle'evento infausto concreto

Colpa Grave e Colpa Lieve

- Criteri Soggettivi
- 1) eventuali specializzazioni del sanitario: rilevanza.
- 2) situazioni di particolare complessità o difficoltà personali (schock emotivo, stanchezza)
- 3) motivazioni della condotta
- 4) subordinazione gerarchica
- 5) errori preesistenti individuabili ed emendabili ma idonei a falsare il quadro clinico del sanitario che subentra.

Vi Ringraziamo per la cortese e competente attenzione

Avv. Cosimo Maggiore

Avv. Luigi del Vento